



COMUNE DI BRESCIA

GIUNTA COMUNALE

Delib. n. 139

Data 08/04/2026

OGGETTO: AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. SETTORE FISCALITA' LOCALE. RIMBORSO PARZIALE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER IL RECUPERO/RICICLO DEI RIFIUTI URBANI E PER INIZIATIVE DI CONTRASTO ALLO SPRECO ALIMENTARE, AI SENSI DELL'ART. 11 - COMMI 1, 2 E 3 - DEL REGOLAMENTO SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026 - RIFERIMENTO ANNO 2025. INDIRIZZI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ACCESSO AL RIMBORSO PARZIALE.

L'anno 2026, addì otto del mese di Aprile alle ore 09:09 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		PRESENTE
CASTELLETTI LAURA	Sindaca	Si
MANZONI FEDERICO	Vicesindaco	Si
BIANCHI CAMILLA	Assessora	Si
CANTONI ALESSANDRO	Assessore	Si
FENAROLI MARCO	Assessore	Si
FRATTINI ANNA	Assessora	Si
GARZA MARCO	Assessore	Si
MUCHETTI VALTER	Assessore	Si
POLI ANDREA	Assessore	Si
TIBONI MICHELA	Assessora	Si

Presiede la Sindaca Laura Castelletti

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

## La Giunta Comunale

### Premesso:

- che con deliberazione di C.C. n. 12 del 24.1.2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), poi modificato con deliberazioni di C.C. n. 4 del 14.1.2021, n.106 del 21.12.2021 e n. 16 del 25.3.2024;
- che il D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020, disciplina la gestione delle utenze non domestiche e in particolare il riciclo di rifiuti urbani da parte delle stesse;
- che l'art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013 dispone, tra l'altro, che *"... Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati..."*;
- che l'art. 1, comma 652, ultimo periodo, della L. n.147/2013, come modificato dall'art. 17 della L. n. 166/2016, dispone che *"Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."*;

Atteso che l'art. 11 - commi 1, 2 e 3- del suddetto Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), prevede che:

- *"1. Il produttore di rifiuti urbani, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, di averli avviati a recupero o riciclo, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, commisurata alla quantità di rifiuti urbani avviati a recupero o riciclo.*
- *2. Qualora più soggetti, in modo predeterminato e continuativo, conferiscano contestualmente i propri rifiuti urbani nel medesimo contenitore, la quantità di rifiuti imputabile a ciascuno di essi verrà determinata ripartendo tra gli stessi la quantità totale, desunta dalle attestazioni rilasciate dal soggetto che effettua il recupero o riciclo, in misura commisurata alla produzione teorica di rifiuti calcolata come sommatoria dei prodotti tra le superfici utilizzate ed i rispettivi kd (coefficiente di produzione di rifiuti kg/mq).*
- *3. Le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo*

*gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero all'alimentazione animale, hanno diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.”;*

Ritenuto di dare applicazione alla norma regolamentare in questione, concedendo la riduzione di cui sopra, per l'anno 2025 a consuntivo ed erogando, previa richiesta, i rimborsi ai soggetti di seguito indicati:

- a) ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 comma 1, che dimostrino di aver avviato al recupero o riciclo, i rifiuti urbani indicati nella tabella sotto riportata;
- b) ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo che raggiungano una percentuale di raccolta differenziata pari almeno al 65% - in linea con gli obiettivi di differenziazione della raccolta fissati dall'art. 205 del D. Lgs. n. 152 del 3.4.2026 avente a oggetto "Norme in materia ambientale";
- c) ai soggetti di cui al comma 3 che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero all'alimentazione animale;

Ritenuto, pertanto, che la riduzione per avvio al recupero o riciclo sia applicabile in presenza di recupero o riciclo di rifiuti urbani effettuato con una delle seguenti modalità:

- conferimento a soggetto autorizzato al recupero/riciclo dei rifiuti di determinate tipologie degli stessi;
- conferimento contestuale di cui all'art. 11 comma 2 del sopra citato Regolamento;

Ritenuto, altresì, di determinare l'importo della riduzione per avvio al recupero o riciclo, riconoscendo un rimborso parametrato al costo medio annuo, per ogni singolo codice CER, comunicato dal gestore del servizio al Comune e riferito all'annualità 2025 sulla base dei dati di pre-consuntivo al momento disponibili;

Valutato, inoltre, di corrispondere un rimborso minimo anche per le tipologie di rifiuto che hanno un valore di mercato positivo, riconoscendo un valore a tale fattispecie in merito alla responsabile compartecipazione in tema di tutela ambientale da parte dei soggetti, incentivando in questo modo un maggiore conferimento in raccolta differenziata dei rifiuti;

Rilevato che potranno dare luogo al riconoscimento del rimborso, le seguenti tipologie di rifiuto urbano come riportato nella seguente tabella:

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE	RIMBORSO TARI €/kg
150101 - 200101	Carta e cartone	0,01
150103 - 200138	Legno	0,06
150104 - 200140	Metallo	0,01
150106	Imballaggi misti	0,25
200108 - 200201	Organico/Rifiuti biodegradabili	0,06
150102 - 200139	Plastica	0,01
150107 - 200102	Vetro/Metallo	0,01

Ritenuto, inoltre che la riduzione per le iniziative volte a contenere lo spreco alimentare, sia riconoscibile nel caso in cui i beni siano ceduti ai soggetti donatari di cui all'art.2, comma 1, lettera b, della Legge 166/2016;

Ritenuto, altresì, di determinare l'importo della riduzione per la cessione dei beni alimentari, riconoscendo un rimborso parametrato al costo medio annuo, riferito allo smaltimento dei rifiuti organici, e comunicato al Comune, dal gestore del servizio, relativo all'annualità 2025, sulla base dei dati di pre-consuntivo al momento disponibili;

Rilevato, inoltre, che per i beni alimentari ceduti gratuitamente da attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il rimborso è quantificato in € 0,06/Kg;

Dato atto che le somme di cui sopra saranno riconosciute sulla base delle quantità dei rifiuti urbani e dei beni alimentari che, dalla documentazione presentata, risulteranno rispettivamente avviate correttamente al recupero o riciclo, o cedute a titolo gratuito, in relazione alla loro tipologia;

Precisato che le istanze saranno esaminate solo se il richiedente risulterà in regola con i versamenti della tassa rifiuti dell'anno 2025;

Atteso che i rimborsi di cui sopra saranno riconosciuti solo se risulteranno uguali o maggiori a € 10,00, fino alla concorrenza dell'importo pagato quale quota variabile per quelli riconosciuti per l'avvio al recupero o riciclo, e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagato quale quota variabile per quelli riferiti alla cessione gratuita di beni alimentari;

Precisato che, qualora uno stesso soggetto abbia diritto al riconoscimento di entrambe le agevolazioni, l'importo riconoscibile a rimborso, non potrà in ogni caso superare i limiti indicati nel periodo precedente;

Precisato, altresì, che le riduzioni di cui al presente atto sono cumulabili con altre riduzioni a qualsiasi titolo

riconosciute sulla Tari per l'anno 2025 fino a concorrenza dell'importo pagato quale quota variabile, con i limiti sopra indicati;

Ritenuto di stabilire che, per l'accesso ai rimborsi, sarà necessario presentare, entro la data del 4.5.2026, apposita istanza corredata dall'attestazione resa:

- dal gestore autorizzato al recupero o riciclo contenente la quantità e la tipologia di rifiuti conferiti, per quanto concerne i rifiuti avviati al recupero o riciclo;
- dal soggetto beneficiario con indicazione della qualità e quantità dei beni ricevuti, per quanto concerne i beni alimentari ceduti gratuitamente;

Dato atto:

- che saranno considerate idonee anche le istanze presentate prima della pubblicazione del presente atto, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni da parte dell'ufficio competente;
- che l'analisi delle istanze presentate sarà effettuata dal Settore Fiscalità Locale, con ausilio del Settore Tutela ambientale e Protezione civile e del Settore Sostenibilità ambientale, nonché del gestore del servizio di igiene urbana, Aprica Spa;

Ritenuto di determinare in € 120.000,00 la somma da mettere a disposizione per le agevolazioni di cui trattasi, precisando tuttavia che, nel caso in cui l'applicazione dei sopra riportati criteri dovesse dar luogo a rimborsi di importo complessivamente superiore al predetto stanziamento, si procederà a ridurre proporzionalmente i singoli rimborsi onde ricondurli alla somma complessiva dello stanziamento stesso;

Dato atto che relativamente alla spesa derivante dal presente provvedimento sussiste la copertura finanziaria come da attestazione della Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria in data 30.3.2026;

Tenuto conto che Arera ha già avviato i procedimenti sia con riguardo a un riordino in materia di articolazione dei corrispettivi nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (definizione dei criteri dell'articolazione tariffaria), sia in merito alla determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario (MTR-3, la cui conclusione è stata individuata nel termine del 31.7.2025 e che, pertanto le nuove direttive verranno recepite negli emanandi atti validi per il 2026 (PEF, regolamento, delibera tariffaria);

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 30.3.2026 dal Responsabile del Settore Fiscalità Locale e in data 30.3.2026 dalla Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di prevedere per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 11 - commi 1, 2 e 3 - del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), l'erogazione di rimborsi parziali della quota variabile della tassa rifiuti a favore dei soggetti che, relativamente all'anno 2025, dimostrino di avere avviato al recupero o riciclo rifiuti urbani e/o che hanno ceduto beni alimentari a titolo gratuito, a favore di indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, secondo le modalità e i criteri esposti in premessa;
- b) di determinare in € 120.000,00 la somma da mettere a disposizione per le agevolazioni di cui sopra, precisando che, nel caso in cui l'applicazione dei criteri fissati dal presente provvedimento dovesse dar luogo a rimborsi di importo complessivamente superiore a tale stanziamento, i singoli rimborsi verranno proporzionalmente ridotti onde ricondurli alla somma complessiva di € 120.000,00;
- c) di dare atto che le istanze per l'accesso al rimborso in parola, comprese quelle già presentate prima della pubblicazione del presente atto, dovranno essere presentate entro la data del 4.5.2026;
- d) di prenotare la spesa di € 120.000,00 come segue:

<b>Miss./Prg./Tit. /Macro aggr.</b>	<b>Bilancio</b>	<b>Cap./Art.</b>	<b>PR.</b>	<b>Conto finanz.</b>
01.04.1.09	2026	15400.187	79	U.1.09.99.05.001

- e) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- f) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.